



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Canto

Presidente

dott.ssa Ester Rita Difrancesco

Giudice Relatore

dott.ssa Alessandra Frasca

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. **10/2025 P.U.**;

PROMOSSO DA

AGRIEXPRESS S.R.L., P.I. 02609520842, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Mula, giusta procura in atti;

- **Ricorrente** -

CON L'INTERVENTO DI

NADORE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 02491970816, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Cannata, giusta procura in atti;

- **Creditore intervenuto** -

CONTRO

TERRE SIKANE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 01877390854, rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Terranova, giusta procura in atti.

- **Resistente** -

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e, in subordine, di liquidazione controllata dei beni, proposto nei confronti della società **TERRE SIKANE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.**;

letto l'atto di intervento con il quale è stata formulata analoga domanda;

esaminati gli atti ed i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
letti i verbali d'udienza e considerate le conclusioni formulate dalle parti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio.

PREMESSO CHE

- il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla società debitrice;
- la società debitrice si è costituita in giudizio con memoria depositata il 16.04.2025, senza contestare i crediti di cui al ricorso ed all'atto di intervento, limitandosi a contestare essenzialmente la sua assoggettabilità alla liquidazione giudiziale in ragione della natura non commerciale dell'attività esercitata;
- sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.

OSSERVA

È emerso dall'istruttoria svolta, in particolare dall'esame della relazione depositata in atti il 20.06.2025, a firma della Guardia di Finanza di Caltanissetta – Sezione di Polizia Giudiziaria, che la società debitrice è un'impresa agricola, atteso che l'attività effettivamente svolta dal 2022 sino alla data dell'accertamento è da considerarsi attività prevalentemente agricola, avendo l'attività commerciale – anch'essa svolta - natura meramente accessoria, considerati i volumi di affari registrati e riferibili all'una e all'altra attività.

La natura di impresa agricola della società debitrice preclude la possibilità di accogliere la domanda svolta in via principale dal creditore ricorrente e dal creditore intervenuto, ossia la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (nella quale – peraltro - le parti, all'ultima udienza, non hanno insistito), difettando il presupposto di cui all'art. 121 CCII.

Quanto alla domanda formulata in via subordinata sia dal creditore ricorrente che dal creditore intervenuto e finalizzata ad ottenere l'apertura dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII, la difesa di Terre Sikane Società Agricola s.r.l. si è limitata a dedurre la sostanziale incapacità patrimoniale della debitrice, circostanza questa che dovrebbe precludere la possibilità di dar corso ad una procedura di liquidazione controllata.

La prospettazione di parte resistente appare infondata.

La domanda di apertura della liquidazione controllata che sia presentata nei confronti di un debitore in stato di insolvenza prescinde, invero, dalla astratta consistenza e capacità patrimoniale del debitore inadempiente. L'improcedibilità della domanda di liquidazione controllata in caso di insussistenza di attivo da distribuire ai sensi del comma 3 dell'art. 268 CCII presuppone, piuttosto, che la domanda sia proposta nei confronti di un

debitore persona fisica e che lo stesso debitore, per il tramite di un OCC nominato, attesti tale circostanza (caso diverso da quello di specie).

Sussiste, per quanto sopra, il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando depositate domande di accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del codice della crisi (ad esempio una domanda di concordato minore).

Sul punto vale la pena rilevare che la domanda di concessione di un termine per accedere a procedura alternative di risoluzione della crisi, formulata dal difensore della resistente in udienza, è risultata troppo generica e totalmente priva di supporto documentale, sì che non è stata accolta.

È emersa, altresì, dagli atti di causa la sussistenza del presupposto oggettivo del sovraindebitamento, di cui all'art. 2 lett. c) CCII, ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”*, nel caso di spese lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare la debitrice ha indicato in seno al bilancio relativo all'esercizio 2022 (ultimo bilancio depositato al registro delle imprese) una esposizione debitoria complessiva pari ad € 1.857.184,00.

È stato evidenziato da parte ricorrente, inoltre, che le voci dell'attivo indicate nel suddetto bilancio non possono ritenersi, allo stato, attendibili atteso che le immobilizzazioni materiali ivi indicate per l'importo di € 1.360.912,00 farebbero riferimento ai terreni oggetto di contratto di acquisto con patto di riservato dominio già risolto con ISMEA, sì che detta voce non deve considerarsi.

Si appalesa, pertanto, uno squilibrio evidente tra le voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale del bilancio.

L'indebitamento con l'Erario per debiti fiscali già iscritti a ruolo è pari ad € 305.646,63 e costituisce sintomo dell'incapacità dell'impresa di stare sul mercato.

Sono stati intentati dai creditori, inoltre, procedimenti di esecuzione mobiliare presso terzi, con esito negativo. Per tutto quanto sopra è da escludere che ricorra una ipotesi di occasionale inadempienza, dovendosi piuttosto riconoscere uno stato di definitiva incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del liquidatore valgono i requisiti di cui all'art. 270 comma 2 lett. b) CCII e al richiamato D.M. 24 settembre 2014 n. 202, con individuazione dello stesso tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale.

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

VISTO l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

TERRE SIKANE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., P.I. 01877390854, con sede legale in Riesi, via Flora n. 1; numero REA CL-105051;

nomina

la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il dott. Giuseppe Ribaudò (C.F. RBDGPP92S30G273A) Liquidatore;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 13 settembre 2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non abbiano provveduto ad istituirlo o comunicarlo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;

ordina

la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dichiara che

sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

l'inserimento della presente sentenza nel sito del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle Imprese, a cura del Liquidatore;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, con avviso che il Liquidatore dovrà richiedere al giudice delegato autorizzazione alla nomina di un esperto stimatore per la valutazione dei beni, ove necessario;

dispone che

il Liquidatore, scaduti i termini concessi per la trasmissione delle domande, depositi il progetto di stato passivo e che entro il termine del 13 ottobre 2025 provveda al deposito del programma di liquidazione;

dispone che

il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data della comunicazione della sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura;

dispone che

il Liquidatore depositi, al termine delle attività di liquidazione ed in ogni caso entro il 15 luglio 2028, una relazione sulla eventuale esdebitazione di diritto del debitore ex art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione;

dispone che

il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto, anche ai fini della liquidazione e del pagamento del suo compenso;

dispone che

la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

dispone che

la presente sentenza, a cura della cancelleria, sia comunicata alle parti e al Liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.07.2025.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Ester R. Difrancesco

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Canto